

CONVENZIONE

PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALIFICATE DI GUARDIA ATTIVA E REPERIBILITÀ NOTTURNA IN EMODINAMICA

TRA

La **ASL Roma 1**, C.F. e P.I. 13664791004, con sede legale in Roma, Borgo Santo Spirito 3, 00193 in persona del Legale Rappresentante, il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Quintavalle, per la sua carica domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

E

La **ASL di Rieti**, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Mauro Maccari, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42

PREMESSO CHE

- la ASL di Rieti, vista la carenza di organico, ha la necessità di acquisire prestazioni professionali qualificate di guardia attiva e reperibilità notturna nella branca dell'emodinamica;
- la Asl Rieti, con nota protocollo n. 48911 del 17/07/2023, ha richiesto la disponibilità all'Azienda Ospedaliera alla stipula della convenzione finalizzata alle attività di emodinamica;
- l'ASL Roma 1, sentito il Direttore della UOC Cardiologia Santo Spirito, con nota prot. aziendale n. 134873 del 19/19/2023, ha manifestato la propria disponibilità alla stipula del rapporto convenzionale;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentato,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

Finalità

L'ASL Roma 1 e l'ASL di Rieti costituiscono, con il presente atto, un accordo convenzionale avente per oggetto l'effettuazione di turni di Emodinamica, di guardia attiva e di reperibilità notturna e festiva, presso la UOC Cardiologia dell'Ospedale di Rieti.

Tale accordo regola la forma e le modalità di collaborazione tra la ASL di Rieti e l'ASL Roma 1.

ART. 3

Referenti

Ciascuna delle Parti indica un Referente dell'accordo.

Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente accordo, nonché di monitorare costantemente quanto scaturito con l'entrata in vigore dello stesso.

Il Referente per la ASL Rieti è il Direttore della UOC Cardiologia, dott. Amir Kol, E-mail a.kol@asl.rieti.it

Il Referente per la ASL Roma 1 è il Direttore della UOC Cardiologia Santo Spirito e Nuovo Regina Margherita, dott. Roberto Ricci e-mail roberto.ricci@aslroma1.it dmed.car@aslroma1.it

ART. 4

Individuazione della figura medica, struttura e organizzazione

La ASL Roma 1 si impegna a garantire alla ASL di Rieti le prestazioni professionali di cui all'art. 2, da svolgere a cura dei Dirigenti Medici Emodinamisti disponibili a effettuare le prestazioni e individuati dall'ASL Roma 1. Gli specialisti designati effettueranno l'attività al di fuori del proprio impegno istituzionale; compatibilmente con le esigenze dell'Azienda di appartenenza.

Le parti convengono di stabilire il numero massimo di ore di guardia attiva-reperibilità al fine di contribuire all'espletamento del servizio H24, per l'effettuazione di guardia attiva con prosecuzione di turni di pronta disponibilità notturna di dodici ore, compresi anche i giorni prefestivi e festivi.

Il numero minimo di ore di attiva-reperibilità non viene indicato, tenendo conto della assoluta necessità di dover provvedere, in primis, alla copertura delle ore di guardia attiva-reperibilità del Servizio di Emodinamica dell'ASL Roma 1.

In caso di nuove e impreviste esigenze organizzative dell'ASL di Rieti le stesse dovranno, comunque, essere concordate dalle parti.

Il Direttore della UOC Cardiologia della ASL di Rieti predisporrà il calendario dei turni dopo aver acquisito la disponibilità da parte del Responsabile UOC Cardiologia Interventistica dell'ASL Roma 1.

ART. 5

Aspetti economici dell'accordo

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, sulla base di una reportistica riportante nel dettaglio l'attività effettivamente espletata e validata dai rispettivi referenti suindicati, si impegna a corrispondere alla ASL Roma 1:

- un compenso orario pari ad € 60,00 (sessanta/00) oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), per i turni di reperibilità;
- un compenso orario pari ad € 80,00 (ottanta/00) oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), per i turni di guardia attiva;
- un rimborso di 1/5 del costo del carburante in relazione ai giorni nei quali avviene l'accesso, calcolati sulla distanza chilometrica tra i presidi delle due aziende;
- eventuali pedaggi autostradali opportunamente documentati.

Il corrispettivo sarà riversato dalla ASL Roma 1 al personale avente diritto quale prestatore della consulenza, solo in seguito all'avvenuto incasso delle somme e all'esito della detrazione dal ricavo della quota del 5% a titolo di ristoro costi generali aziendali, detratti inoltre gli oneri riflessi a carico dell'Azienda.

ART. 6

Fatturazione e pagamento

La ASL Roma 1, previo ordine elettronico tramite Nodo Smistamento Ordini – NSO, emetterà mensilmente le relative fatture nei confronti della ASL Rieti, la quale provvederà al pagamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, mezzo bonifico bancario intestato a Banca del Credito Cooperativo di Roma SCRL – Coordinate IBAN: IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: ROMA1ITRRXXX, sulla base del predetto riepilogo mensile attestante l'attività effettivamente espletata dal personale dell'Azienda e debitamente sottoscritto dai summenzionati Referenti.

ART. 7

Durata

Il presente accordo ha validità annuale dalla data di ultima sottoscrizione ed è rinnovabile mezzo ulteriore accordo in forma scritta, previa richiesta mezzo PEC da parte della ASL Rieti, almeno 30 giorni prima.

Eventuali modifiche o integrazioni del presente accordo, possono essere concordate tra le Parti mediante apposito atto da sottoscrivere con firma digitale da parte dei rispettivi rappresentanti legali.

Ciascuna parte può unilateralmente recedere dal presente accordo, portando l'altra a conoscenza della propria volontà con comunicazione scritta, trasmessa mezzo PEC, con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla risoluzione effettiva del rapporto, salvo l'obbligo di pagamento delle prestazioni effettivamente rese e validate da parte della ASL Roma 1.

ART. 8

Responsabilità

L'ASL Rieti si assume l'onere connesso alla copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

ART. 9

Obblighi in materia di radioprotezione

La classificazione di radioprotezione del personale esterno viene assicurata dall'Esperto di Radioprotezione dell'Ente di appartenenza e il giudizio di idoneità che ne consegue viene rilasciato dal Medico Autorizzato del medesimo Ente.

La ASL di Rieti nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire al personale esterno gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione della ASL di Rieti, sentito l'Esperto di Radioprotezione

dell'Ente di appartenenza, eccezion fatta per dispositivi di protezione individuale personalizzati (Es: occhiali anti-x graduati).

L'Ente di appartenenza del personale esterno si impegna a garantire la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, nonché la formazione specifica in materia di radioprotezione di cui al d.lgs. 101/20. La ASL di Rieti deve provvedere a informare il personale esterno sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività del personale.

Qualora il personale esterno sia classificato come "Esposto di Categoria A" il giudizio è riportato sul Libretto Personale di Radioprotezione, che dovrà essere presentato ogni qualvolta accede alle strutture della ASL di Rieti.

L'Esperto di Radioprotezione della ASL di Rieti provvede a compilare il Libretto Personale di Radioprotezione con periodicità almeno semestrale riportando le dosi assorbite dal personale esterno.

L'Ente di appartenenza del personale esterno si impegna a rispettare quanto previsto dall'Art. 112 del d.lgs. 101/20.

La ASL di Rieti si impegna a rispettare quanto previsto dall'Art. 113 del d.lgs. 101/20.

Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di cui agli Artt. 112 e 113 del d.lgs. 101/20, l'Ente di appartenenza del personale esterno e la ASL di Rieti devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati.

L'Ente di appartenenza del personale esterno e la ASL di Rieti concordano di concerto il seguente Vincolo di Dose ai sensi dell'Art. 112 punto 1 lettera c) e lettera l) come di seguito stabilito.

Vincolo di Dose per i radioesposti in Categoria A:

Corpo Intero	3,00 mSv/semestre;
Arto/Pelle	80,00 mSv/semestre;
Cristallino	3,00 mSv/semestre.

Vincolo di Dose per i radioesposti in Categoria B:

Corpo Intero	2,50 mSv/semestre;
Arto/Pelle	25,00 mSv/semestre;
Cristallino	2,50 mSv/semestre.

Qualora il giudizio di idoneità debba essere rinnovato durante il periodo di frequenza presso la ASL di Rieti, sarà compito dell'Ente di Appartenenza provvedere al rinnovo del giudizio.

ART. 10

(Trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati, qualora previsto, dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR e nei limiti delle finalità di cui alla presente Convenzione.

Le Parti della presente Convenzione assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente Convenzione, conservandoli esclusivamente per il tempo necessario allo scopo.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti, nell'ambito della presente Convenzione, assumono rispettivamente, la veste di Titolare autonomo del trattamento; inoltre, il Dirigente medico individuato dell'ASL Roma 1 che svolgerà la propria attività professionale presso l'ASL di Rieti, sarà nominato da quest'ultimo quale Persona Autorizzata per Designazione ex artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies Codice Privacy ss.mm.ii.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

ART.11

Definizione delle controversie – Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione della presente convenzione, non risolvibili mediante bonario componimento, saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 12

Sottoscrizione - Registrazione

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, date delle firme digitali.

ASL Roma 1

Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Quintavalle

ASL Rieti

Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari